

C.C.N.L.
IMPRESE PRIVATE
OPERANTI NEL SETTORE
DELLA DISTRIBUZIONE,
DEL RECAPITO
E DEI SERVIZI POSTALI

2 aprile 2015

ff *Apr*
Strasser *LS* *Alon* *Fiorino*
\$ *HLB* *L* *ph*
de *Apurro* *1* *ch*

IPOSTESI DI ACCORDO

2 APRILE 2015

PER IL RINNOVO DEL CCNL 8 FEBBRAIO 2011

PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE PRIVATE OPERANTI NEL SETTORE
DELLA DISTRIBUZIONE, DEL RECAPITO E DEI SERVIZI POSTALI

Addì 2 aprile 2015 in Roma

tra

FISE-ARE, rappresentata dal Presidente Luca Palermo, dal responsabile delle relazioni industriali di settore Donatello Miccoli e dai componenti la commissione sindacale Cinzia Spaziani, Saverio Secreti, Guido De Zolt, Emanuela Colmegna, Stefano Guzzeloni, Antonio Pratola,

e

SLC-CGIL, rappresentata da Cinzia Maiolini e Nicola Di Ceglie

SLP-CISL, rappresentata da Luca Buralassi, Sebastiano Cappuccio e Cono Fusca

UIL-POST, rappresentata da Pina Esposito

è stato sottoscritto il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese private operanti nel settore della distribuzione, recapito e servizi postali 8 febbraio 2011.

The image shows a collection of handwritten signatures in black and blue ink. The signatures are arranged in a somewhat scattered manner, with some appearing in pairs or groups. The names of the representatives mentioned in the text above are likely represented by these signatures. The signatures are written in a cursive, handwritten style. There is a small number '2' at the bottom right of the signature area.

PREMESSA

- che il c.c.n.l. 8 febbraio 2011, importante risultato per il settore, che ha visto la composizione del Tavolo ampliata anche alla componente imprenditoriale della CNA, è scaduto dal 31/12/2012;
- che le Parti stipulanti il c.c.n.l. 8 febbraio 2011 hanno convenuto, con dichiarazione allegata al contratto collettivo stesso, alla luce del processo di liberalizzazione del mercato postale, “di attivare ogni utile iniziativa per la definizione in tempo utile, insieme agli altri soggetti interessati, di un unico contratto di settore”, considerato come “strumento necessario per evitare fenomeni di dumping sociale”;
- che le Parti imprenditoriali stipulanti l'accordo dell'8 febbraio 2011 hanno comunque sottolineato la necessità della “previa definizione di un quadro normativo di regole omogeneo, in grado di garantire pari condizioni a tutti gli operatori del settore”;
- che la crisi economica nazionale perdura ormai da oltre sei anni, in maniera particolarmente accentuata nel comparto postale che ha visto una inarrestabile diminuzione dei volumi postali, anche in relazione alle mutate abitudini dei cittadini / utenti del servizio postale;
- che in tale quadro, non si sono ravvisate ad oggi le condizioni per avviare un percorso per la definizione di un contratto collettivo valido per tutti gli operatori del settore postale;
- che, pertanto, le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST ritengono essenziale procedere al rinnovo dei singoli contratti collettivi applicati dalle imprese operanti nel settore postale,

le Parti come sopra rappresentate concordano quanto segue.

Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è erogato un importo “una tantum” per il livello 5° super pari a € 250,00 lordi, riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue, corrisposto pro-quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo 1 gennaio 2013 – 30 aprile 2015 in cui è stato applicato al rapporto di lavoro il presente c.c.n.l..

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a tutti gli effetti, come mese intero.

Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.

L'importo sarà corrisposto, quanto a € 150,00 con la retribuzione del mese di giugno 2015 e quanto a € 100,00 con la retribuzione del mese di novembre 2015; l'importo sarà erogato ai lavoratori in forza alla data di erogazione di ciascuna tranche.

L'importo è escluso dalla base di calcolo del t.f.r. ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.



Liv.	Par.	GIUGNO 2015	NOVEMBRE 2015	TOTALE
1°	200	€ 173,80	€ 260,80	€ 434,60
2°	175	€ 152,08	€ 228,20	€ 380,28
3° s.	150	€ 130,35	€ 195,60	€ 325,95
3°	138	€ 120,00	€ 179,96	€ 299,96
4°	128	€ 111,30	€ 166,96	€ 278,26
5° s.	115	€ 100,00	€ 150,00	€ 250,00
5°	110	€ 95,65	€ 143,48	€ 239,13
6°	100	€ 86,96	€ 130,40	€ 217,36

Salvo errori e/o omissioni

Per le imprese che applicano il presente c.c.n.l. successivamente al 6/12/2013, l'importo complessivo una tantum di cui sopra, riparametrato ed erogato alle medesime condizioni e modalità, è pari a € 150,00 complessivi, divisi in due tranches di pari entità nei mesi di giugno 2015 e novembre 2015.

Le Parti concordano inoltre un aumento del minimo tabellare per il livello 5° super pari a € 17,00 con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento, da erogare con la retribuzione del mese di luglio 2015, secondo la tabella seguente.

Liv.	Par.	Aumento economico Luglio 2015	Retribuzione tabellare Luglio 2015	Indennità di contingenza	Retribuzione base Luglio 2015
1°	200	€ 29,57	€ 1466,23	€ 532,19	€ 1998,42
2°	175	€ 25,87	€ 1282,96	€ 525,98	€ 1808,94
3° s.	150	€ 22,17	€ 1099,70	€ 522,03	€ 1621,73
3°	138	€ 20,40	€ 1011,68	€ 519,61	€ 1531,29
4°	128	€ 18,92	€ 938,37	€ 517,92	€ 1456,29
5° s.	115	€ 17,00	€ 843,05	€ 516,65	€ 1359,70
5°	110	€ 16,26	€ 806,47	€ 515,89	€ 1322,36
6°	100	€ 14,78	€ 733,11	€ 513,76	€ 1246,87

Salvo errori e/o omissioni

Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature 'Finis Effe' and 'Alvise'.

Le Parti concordano altresì che l'elemento di garanzia di cui all'articolo 1 del c.c.n.l. 8 febbraio 2011 sarà erogato alle stesse condizioni e con le stesse modalità di cui alla norma citata, a partire dalla retribuzione del mese di dicembre 2015.

A far data dall'1/1/2016, il punto percentuale di riferimento ai fini del rinnovo del presente c.c.n.l. è ulteriormente rivalutato sulla base degli indici inflazionistici definiti per il biennio 2013/2014 dall'ISTAT.

Il presente c.c.n.l. decorre dall'1/1/2013 e scade il 31/12/2015.

Per quanto non previsto nel presente accordo, restano valide le disposizioni di cui al vigente c.c.n.l.

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures are stylized and vary in size and orientation. Some are written in black ink, while others are in blue ink. The word 'Città' is written in black ink at the top right of the signature area. The number '6' is written in black ink at the bottom right of the signature area.

ARTICOLO NUOVO - LAVORO A TEMPO DETERMINATO

1. È consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, di durata non superiore a trentasei mesi.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d. lgs. n. 368/2001, non trovano applicazione gli intervalli di legge nei seguenti casi di assunzione a tempo determinato:

- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- temporanei incrementi dell'attività, previa comunicazione alle r.s.a. / r.s.u.;
- copertura di posizioni non ancora stabilizzate nelle fasi di avvio di nuove attività, considerate tali fino ad un massimo di dodici mesi;
- lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle presenti in azienda.

3. Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento, fatte salve le esclusioni di legge, del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Nel caso in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire fino a 10 contratti a tempo determinato.

I lavoratori a tempo parziale sono sempre computati ai sensi dell'articolo 6 del d. lgs. n. 61/2000.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le vigenti disposizioni di legge o contrattuali.

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, scattered across the bottom half of the page. Some are clearly legible, such as 'Drianti', 'Fenu Eft', 'Aroni', 'Auro', and 'Me'. Others are more stylized or scribbled. There is a small number '7' written in blue ink near the bottom right.